

PEF 2026 – 2029 MTR-3 ARERA

Allegato 2 – Relazione di accompagnamento

Comune di Portalbera

in qualità di Ente territorialmente competente

1 Premessa

La presente relazione è redatta in attuazione della Deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 5 agosto 2025 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

I provvedimenti recano le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trovano applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029.

Il perimetro gestionale assoggettato a provvedimento comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario esaminato ricomprende esclusivamente il territorio del Comune di Portalbera sul quale, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune eroga il servizio verso la cittadinanza ed il sistema produttivo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Servizio, sul territorio del Comunale, è erogato con le seguenti modalità:

- Il Comune si occupa della gestione delle tariffe, dei rapporti con gli utenti e della pulizia delle strade;
- La Società Broni e Stradella Pubblica s.r.l., con sede in Stradella (PV), Via Nazione 53 , c.f. 02419480187 e p. iva 02419480187, svolge l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; il servizio non viene erogato in forma associata, non è attivo un servizio porta a porta con rilevazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il comune dispone di una piattaforma ecologica.

In relazione all'articolo 7.4 del MTR-3, il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all'attività di validazione dei costi rendicontati dall'area finanziaria del Comune, e dai diversi gestori del servizio, è il Consiglio Comunale.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Lo schema tipo della relazione di accompagnamento di cui alla Determinazione 1/DTAC/2025 prevede per questa sezione che “L’Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo integrato di gestione del servizio cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario in esame specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti)”.

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono gli impianti destinati - ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle “*operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*” dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica).

Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
 - a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
 - b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
 - c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, attualmente utilizzati sono indicati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuti	Impianto
Rifiuti indifferenziati	A2A Corteolona Genzone (PV)
Rifiuti ingombranti	RE.VETRO SRL di Casei Gerola (PV)
Rifiuti biodegradabili	AMBIENTE E RISORSE SRL di Broni (PV)
Imballaggi di plastica	IDEAL SERVICE SOC. COOP. Pasion di Prato (UD)
Imballaggi in carta e cartone	IDEAL SERVICE SOC. COOP. Pasion di Prato (UD)
Imballaggi in vetro	EUROVETRO – Origgio (VA)
Verde	A2A di Lacchiarella Giussano (PV)
Accumulatori esausti e pile	CDCNPA
Farmaci scaduti	SDS SERVICE SRL – di Colturano (MI)
Imballaggi in legno	SIMA – Cornate d'Adda (MB) ECOFOR Casei Gerola (PV)
Apparecchiature contenenti clorocarburi (frigoriferi)	Consorzio RAEE
Apparecchiature fuori uso	Consorzio RAEE
Metalli ferrosi	METALFER Srl e altri
Imballaggi misti	Echovit srl di Voghera (PV)
Pneumatici	Cereda Ambrogio – Lurago d'Erba/Co
Terre da spazzamento	Cereda Ambrogio – Lurago d'Erba/Co
Inerti	Inerti Piacenza srl di Rottofreno (PC)
Olii esausti vegetali	Due Maich Servizi S.R.L. Di Marnate (VA)
Olii esausti minerali	Echovit srl di Voghera (PV)
Indumenti usati	Agape Coop. Soc. Onlus di Tortona – Humana Italia di Pregnana Milanese (MI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Il Comune, in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo, tra gli altri, al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

La Società Broni e Stradella Pubblica s.r.l. in qualità di gestore del servizio, ha redatto il piano Economico Finanziario per la parte di competenza, corredato da:

- Il PEF relativo ai servizi prestati redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
- i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025);
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

Non si evidenzia alcuna specificità locale, adottata nel procedimento di approvazione delle tariffe meritevole di segnalazione ad Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti dal Comune (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Compito del Comune è:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo meccanizzato/manuale;
- lo svuotamento cestini e la raccolta delle foglie;
- la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- la raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio;
- la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer.

Il Comune non evidenzia alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definito dall'articolo 1 della Deliberazione 397/2025/Rif, i costi successivamente rendicontati attengono esclusivamente ad attività rientranti all'interno del perimetro gestionale del servizio.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- Il Comune non versa in situazione di squilibrio strutturale del bilancio quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- Non vi sono ricorsi pendenti rilevanti;
- Non vi sono sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario del Comune (G)

Il paragrafo numero 3 relaziona sui dati, di propria competenza, inseriti nell'Allegato 1 e si articola nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Dati tecnici e potenziamento del servizio

Il Comune gestisce in economia i servizi specificati al punto 2.1, lo schema regolatorio prescelto, di cui al comma 5.2 del MTR-3, è il Secondo (Schema II) per l'anno 2026 ed il Primo (Schema I) per le annualità successive.

3.1.1 Variazioni di perimetro

Nel periodo 2026-2029 non sono programmate variazioni nel perimetro gestionale dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente K e/o il riconoscimento di costi operativi incentivanti $COI - CO_{new} - CO_{exp}$ ¹¹⁶.

3.1.2 Livelli e variazioni della qualità

Nel periodo 2026-2029 non sono programmate variazioni nelle caratteristiche dei servizi prestati dal Comune ragion per cui non si rende necessario valorizzare da parte dell'Ente territorialmente competente il coefficiente K e/o, il riconoscimento di costi di natura previsionale $COI - CO_{new}$, nonché la valorizzazione dei costi di gestione associati a specifiche finalità CQ_{exp} .

L'allegato 2 della determina 1/DTAC/2025 prevede che questa sezione sia completata dai dati relativi all'efficacia dell'attività di riciclaggio dei rifiuti soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore e dell'efficacia dell'avvio al riciclaggio della frazione organica.

L'articolo 6 dell'allegato A alla Deliberazione 287/2023 di Arera ha definito il "macro-indicatore R1" lo strumento idoneo a misurare l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'indicatore R1 è espresso dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 287/2023 e la relativa qualità di cui all'Articolo 5 della medesima Deliberazione.

In particolare, il macro-indicatore di cui al precedente periodo, per ogni ambito tariffario e per ciascun anno a, si calcola come segue:

$$\text{Efficienza} = \text{Quantità avviata a riciclaggio} / \text{Quantità raccolta}$$

*

$$\text{Qualità} = \text{Ricavi riconosciuti (AR) e (Arsc)} / \text{Ricavi massimi teorici riconosciuti nel caso di qualità del rifiuto di fascia massima riconosciuti dai gestori medesimi}.$$

Il macro indicatore R2, rappresentante l'efficacia dell'avvio al riciclaggio della frazione organica, è stato previsto dall'articolo 7 del RQTR.

Il macro indicatore R1 è stato quantificato dalla Società Broni e Stradella Pubblica s.r.l., nell'allegato 1 al Pef grezzo, pari a 0,20, con un obbiettivo di miglioramento per l'anno (a+2) in 0,29.

Il macro indicatore R2 non è stato quantificato.

Il parametro H_a, che esprime il grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, introdotto con lo MTR-2, aveva un dato di partenza del 26,5%, con un obbiettivo di miglioramento per l'anno 2024 del 30,0%. Il dato riclassificato rilevato nell'anno (a-2) è pari al 30,0%.

Il dato effettivo relativo all'indicatore H (a-2) è pari al 12,0% e l'obbiettivo di miglioramento per il prossimo biennio, da conseguire nell'anno (a+2), è del 20,0%.

3.2 Fonti di finanziamento

Il servizio viene fornito alle utenze a fronte del pagamento di una tariffa determinata ai sensi dell'art. 1, commi 650 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'entrata ha natura tributaria ed è l'unica fonte di finanziamento del servizio unitamente ai contributi previsti dalla normativa vigente.

3.3 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Nei paragrafi successivi verranno elaborati i dati indicati nel PEF redatto dal Comune in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2025 di Arera, ai fini della determinazione dei costi del servizio ammessi a copertura tariffaria.

La determinazione del piano tariffario 2026-2029 del Comune ha preso a riferimento, quale dato certo, verificabile e desumibile da fonti contabili obbligatorie, per stimare i costi relativi all'anno 2026, le risultanze del conto economico 2024, per stimare i costi relativi all'anno 2027, i dati di pre consuntivo 2025. I costi indicati, nel foglio di calcolo di cui all'Allegato 1 del MTR-3, sono rivalutati applicando gli indici inflattivi del 3,2% nel 2024 e del 1,2% nel 2025.

3.3.1 Dati di conto economico

Le risorse umane impiegate sono state valorizzate nei successivi prospetti, per ognuna di queste è stato ricercato il costo annuo e imputato per la sola quota di tempo dedicata al servizio analizzato rispetto al totale dell'orario lavorativo:

CARC, I costi operativi di gestione delle tariffe

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2024:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Consuntivo 2024	STAT SERVIZI SRL – gestione banca dati	5.700,00	50,00%	2.850,00
Consuntivo 2024	STAT SERVIZI SRL – prefisposizione pef	500,00	100,00%	500,00
			Totale 2024	3.350,00

Nell'anno 2025:

Fonte	Oggetto	Costo annuo	Percentuale lavoro su totale	Costo imputato
Consuntivo 2025	STAT SERVIZI SRL – gestione banca dati	5.700,00	50,00%	2.850,00
Consuntivo 2025	STAT SERVIZI SRL – prefisposizione pef	500,00	100,00%	500,00
			Totale 2025	3.350,00

Oneri relativi all'IVA indetraibile

Alla voce oneri relativi all'IVA indetraibile sono stati imputati anche i costi relativi alla Broni Stradella pubblica s.r.l. inerenti alla raccolta e trasporto dei rifiuti. Tali costi sono stati riportati ed acquisiti dal piano economico finanziario grezzo trasmesso dal gestore.

Questi sono stati ripartiti tra i costi fissi e i costi variabili in funzione delle percentuali di ripartizione rendicontati dal gestore, il 84,65% per l'anno 2025 e il 81,13% per l'anno 2026 sono stati imputati ai costi variabili, la restante quota sui costi fissi.

I costi di competenza sono stati valorizzati come da tabella nell'anno 2024:

Fonte	Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo imputato	Costo variabile	Costo fisso
Consuntivo 2024	Broni Stradella pubblica s.r.l.	248.707,00	10,00%	24870,7	21.053,05	3.817,65
Consuntivo 2024	STAT SERVIZI SRL – gestione banca dati	2.850,00	22,00%	627,00	0,00	627,00
Consuntivo 2024	STAT SERVIZI SRL – prefisposizione pef	500,00	22,00%	110,00	0,00	110,00
	Totale 2024			25.607,70	21.053,05	4.554,65

Nell'anno 2025:

Fonte	Oggetto	Imponibile	Alq. IVA	Costo imputato	Costo variabile	Costo fisso
Consuntivo 2025	Broni Stradella pubblica s.r.l.	260.552,00	10,00%	26055,2	21.138,58	4.916,62
Consuntivo 2025	STAT SERVIZI SRL – gestione banca dati	2.850,00	22,00%	627,00	0,00	627,00
Consuntivo 2025	STAT SERVIZI SRL – prefisposizione pef	500,00	22,00%	110,00	0,00	110,00
	Totale 2025			26.792,20	21.138,58	5.653,62

Il costo è stato ripartito tra i costi variabili e i costi fissi mantenendo lo schema di ripartizione previsto per i costi che li hanno originati.

3.3.2 Focus sugli altri ricavi

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

La gestione della vendita di materiali ed energia è stata delegata al gestore del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARSC,a

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi Anci – Conai sono stati delegati al gestore del servizio.

3.3.3 Componenti di costo previsionali

Per il periodo 2026-2029, relativamente ai servizi prestati dal Comune, non sono previsti costi di cui all'articolo 10 e 17 del MTR-3.

3.3.4 Investimenti

Nessun voce inerente investimenti viene rendicontata dal Comune.

3.3.5 Dati relativi ai costi di capitale

Nessun voce inerente ammortamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni viene rendicontata dal Comune.

Acc - Accantonamenti

Il Comune è tenuto a rendicontare gli accantonamenti fatti a fronte del rischio del mancato incasso dei crediti della Tari.

Nel caso di TARI tributo, il valore considerato corrispondente all'accantonamento annuo fatto al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 118/11; L'art. 16.2 del MTR-3 prevede che questa voce di spesa non possa eccedere il 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

Del FCDE è stata considerata la sola quota riferita alla TARI ed è stato imputato come da prospetto:

Valore fondo 100% 2024	Percentuale imputata	Accantonamento 2024
117.817,39	0,00%	0

Nell'anno 2025:

Valore fondo 100% 2025	Percentuale imputata	Accantonamento 2025
96.335,57	0,00%	0

4 Attività di validazione (E)

I dati trasmessi sono stati valutati considerandone:

- la coerenza rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla nuova metodologia deliberata da Arera;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;
- la coerenza dei criteri di ripartizione dei costi adottati dal gestore;
- la completezza della documentazione raccolta.

Le verifiche eseguite hanno permesso di accertare che il piano economico finanziario trasmesso dalla società Broni Stradella Pubblica s.r.l. è stato predisposto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Il piano economico finanziario predisposto dal Comune è stato reputato idoneo a perseguire gli obiettivi di cui alla Delibera 397/2025/R/Rif, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I costi totali di riferimento e le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale definito dalla metodologia Arera, relativamente al periodo 2026/2029, ammontano a:

Anno	Costi (a-1)	rpi _a	X _a	K _a	CRI _a	Costi massimi	Costi validati
2026	248.198	1,90%	0,11%	0,00%	0,00%	252.641	252.640
2027	252.640	1,90%	0,11%	0,00%	0,00%	257.162	257.163
2028	257.163	1,90%	0,11%	0,00%	0,00%	261.766	261.765
2029	261.765	1,90%	0,11%	0,00%	0,00%	266.451	266.451

In ciascun anno $a = \{2026, 2027\}$, il tasso di inflazione programmata (rpi), impiegato per la determinazione del limite alla crescita annuale, di cui al comma 4.2 del MTR-3, è pari a 1,9%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti (Articolo 1.1 Deliberazione 26 Ottobre 2021 459/2021/R/RIF).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività X

La valutazione del coefficiente di recupero della produttività è influenzata dal giudizio sul livello di qualità ambientale del servizio e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di raccolta differenziata, e di efficacia dell'attività di preparazione dei rifiuti per il recupero e il riciclo.

Il primo parametro da valutare è il livello di raccolta differenziata raggiunta e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, per giungere a dare un giudizio di positività e/o negatività sul servizio prestato.

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri da cui ne discende una valutazione negativa in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2024.

Anno	Percentuale di raccolta	Obiettivo comunitario
2024	27,61%	55,00%

L'efficacia dell'attività di preparazione per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, e il suo confronto con gli obiettivi comunitari, deve essere eseguita in considerazione della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata al recupero. La direttiva Europea 851/2018, recepita dal D.Lgs. 116/2020, contiene i nuovi obiettivi da raggiungere, il 65% in peso dei rifiuti trattati entro il 2035 e le modalità di calcolo

La valutazione dell'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti è da ritenersi non soddisfacente e la qualità ambientale delle prestazioni è risultato "Livello insoddisfacente o intermedio".

Il benchmark di riferimento e il suo confronto con il costo unitario effettivo. Il benchmark di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/13 (Art. 5.1 MTR-2). Il costo unitario effettivo è dato dalla somma delle entrate tariffarie relative al servizio fratto la quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2024;

Nella tabella sottostante è riportato il confronto tra i due parametri.

Anno	Benchmark di riferimento	Costo unitario effettivo
2024	22,75 €/Quintale	23,52 €/Quintale
2025	22,75 €/Quintale	25,78 €/Quintale

In ragione delle motivazioni esposte, il coefficiente di recupero della produttività è stato valorizzato, nei limiti dettati dall'Art. 6 – MTR-3.

5.1.2 Coefficienti di potenziamento K

In ciascun anno, 2026/2029, l'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi di miglioramento in termini di qualità ed efficacia del servizio, definisce il quadrante di riferimento rispetto alla matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, sulla base degli indicatori di efficienza

economica di cui al medesimo comma, specificando le grandezze K_{reg} e K_{com} secondo quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e specificato nella determinazione 1/DTAC/2025

Relativamente al periodo 2026/2029, in considerazione dei parametri di efficienza/efficacia del servizio già specificati, i coefficienti di potenziamento del servizio sono stati valorizzati come segue:

Anno	K_a	K_{com}
2026	0,00%	0,00%
2027	0,00%	0,00%
2028	0,00%	0,00%
2029	0,00%	0,00%

Il quadrante di riferimento della matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3 è il II° - Consolidamento dei livelli di qualità.

5.1.3 Coefficiente CRI

La componente CRI concerne i maggiori oneri dovuti alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione, previsti nel periodo 2026/2029, riconducibili alla dinamica inflattiva del biennio 2022/2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Nel caso in oggetto non è stato necessario valorizzare la componente in esame.

5.2 Costi operativi incentivanti

I soli costi di natura previsionale ammissibili dalla metodologia Arera sono disciplinati all'articolo 10 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente deve dare conto dei criteri utilizzati per quantificarli, in considerazione delle proposte del gestore, e specificarne le finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO_{new}

Le componenti CO_{new} hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura di costi finalizzati al conseguimento di target migliorativi che abbiano natura sistematica, verificabili in un arco temporale almeno di biennale.

Nel caso in oggetto è stata valorizzata la componente in oggetto pari a un valore di euro 1.881,00 per l'anno 2026 e pari a euro 1.826,00/annui per le annualità 2027,2028 e 2029. Tali costi sono volti al miglioramento dei seguenti servizi: caricamento e selezione dei rifiuti, trasporto RSU, del verde e servizio tessili.

5.2.2 Componente previsionale COI

Le componenti COITV e COITF, devono essere determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e

degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di modifiche nel perimetro gestionale del servizio e/o nei livelli di qualità.

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Per l'introduzione di queste componenti si rende necessario:

- Identificare puntualmente la corrispondenza tra la spesa prevista ed il target che ci si prefigge;
- la possibilità di verificare oggettivamente i dati esposti.

L'operatore si assume il rischio del conseguimento dei target esposti ed è tenuto a rendicontare ex post le effettive spese sostenute.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi è previsto, nell'anno a+2 un recupero dell'eventuale scostamento secondo le prescrizioni di cui al comma 10.5.

Nel caso in oggetto è stata valorizzata la componente in oggetto pari a un valore di euro 7.333,00 nel 2026 e pari a euro 11.000,00/annui per le annualità 2027,2028 e di euro 11.700,00 nel 2029. Tali costi sono stati previsti per un generale incremento di nuovi servizi da parte del gestore.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.3.1 Componente previsionale CTSA_{exp}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CTSA_{exp}, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le

azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario. Nel caso in oggetto non è stato necessario valorizzare questa componente.

5.3.2 Componenti previsionali CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica se la valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge. Nel caso in oggetto non è stato necessario valorizzare questa componente.

5.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi. Nel caso in oggetto non è stato necessario valorizzare questa componente.

5.3.4 Componenti previsionali COant

Per ciascun anno di valorizzazione della componente COant l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri, variabili e/o fissi, relativi ai CRTa, CRDa e CSLa, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute illustrando le opportune evidenze documentali. Nel caso in oggetto non è stato necessario valorizzare questa componente.

5.4 Ricavi e valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione, nell'ambito dell'intervallo [0.2 - 0.9] e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di

sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARsc,a).Le suddette valutazioni sono rappresentate con riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei, sintetizzato attraverso i parametri γ_1 e γ_2 che esprimono, rispettivamente, il giudizio sul rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (quest'ultimo misurato attraverso il macro-indicatore R1, determinato secondo una delle opzioni previste dal comma 3.3 del MTR-3).

In considerazione dei livelli qualitativi del servizio raggiunti, da considerarsi non soddisfacenti, il fattore di sharing è stato valorizzato a 0,9 per tutte le annualità in considerazione.

5.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto, a titolo esemplificativo, delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Inoltre, in caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.5 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i. In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

Nel caso in esame le verifiche eseguite hanno permesso di accertare la conformità alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Per ciascun anno 2026/2029 deve essere determinato il valore complessivo delle componenti a conguaglio, la suddivisione tra costi variabili R_{totTV} e costi fissi R_{totTF} , e il dettaglio delle specifiche voci che lo compongono, secondo quanto previsto all'Articolo 17-18-19 del MTR-3.

La componente di natura variabile R_{totTV} è composta dai seguenti conguagli:

- $R_{CRET,TV,a}$, intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{csmal,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028,2029\}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CTS_{\Delta TV}$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per i casi di documentata e significativa variazione dei costi di trattamento e smaltimento. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{cco116,TV,a}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria relative all'anno 2024 e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{CCQ,TV,a}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CQTV$ e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{CCOnew,TV,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028,2029\}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{newTV} , quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{CCOI,TV,a}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO/TV e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{CIMP,TV,a}$, è il recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno $(a-2)$ conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità $(a-2)$. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{CFATT,TV,a}$, è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Nel caso in esame è pari a 0;

- $RC_{125,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione dell'anno 2025 pari al 2%. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RC_{127,TV,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi variabili, con riguardo all'annualità 2027 e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione dell'anno 2027 che verrà determinato con successivo provvedimento. Nel caso in esame è pari a 0;
- RCH_a , limitatamente alle annualità $a = \{2028,2029\}$, intercetta la quota della componente di efficienza dei costi, valorizzata nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata e commisurata alla distanza dei medesimi obiettivi. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RC_{\Delta(T-T_{max})pre,TV,a}$ è la quota di costi variabili eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a . Nel caso in esame è pari a euro 101.784,00.

La componente di conguaglio R_{totTF} , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

- $RCRET_{TF,a}$, intercetta gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{cco116,TF,a}$ è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF,a}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria relative all'anno $a-2$ e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RCCQ_{TF,a}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF} e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- $RCCO_{new,TF,a}$, limitatamente alle annualità $a = \{2028,2029\}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{newTF} quantificata in sede di prima predisposizione tariffaria e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RCCOI_{TF,a}$, è il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO_{ITF} e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;
- $RCFATT_{TF,a}$, è il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno $(a-2)$, qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità. Nel caso in esame è pari a 0;

- $RC_{125,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2027\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione dell'anno 2025 pari al 2%. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RC_{127,TF,a}$, limitatamente all'annualità $a = \{2029\}$, è il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi operativi fissi, con riguardo all'annualità 2027, e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione dello stesso anno (2027) che verrà determinato con successivo provvedimento. Nel caso in esame è pari a 0;
- $R_{wacc,TF,a}$, è l'eventuale recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $Wacc(a-2)$, nonché del tasso $Wacc_{rid,a-2}$, e del parametro $K_{da(real)}$, fissati preliminarmente, e quelli determinati in via definitiva dalle successive delibere. Nel caso in esame è pari a 0;
- $RC_{\Delta(T-T_{max})pre,TF,a}$ è la quota di costi fissi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie in una o più annualità pregresse e oggetto di recupero nell'anno a . Nel caso in esame è pari a 0.

Il valore complessivo delle componenti a conguaglio ammonta a:

	Comune		Broni Stradella Pubblica s.r.l.	
Anno	TV	TF	TV	TF
2026				
2027				
2028				
2029				
Post 2029		101.784,00		

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le entrate tariffarie, definite in attuazione della Deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/Rif, sono tali da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/RIF.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 18.2 della deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/RIF.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.3 della deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/RIF.

L'importo è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

Anno	Comune		Broni Stradella Pubblica s.r.l.	
	Costi riportati	Riporto imputato	Costi riportati	Riporto
2026	25.354,00			
2027	32.081,00			
2028	25.160,00			
2029	19.189,00			
Post 2029		101.784,00		

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente non segnala una situazione di squilibrio economico e finanziario e non si avvale della facoltà di superare il limite annuale di crescita secondo le condizioni di cui all'articolo 4.1 del MTR-3.